

TLP: GREEN



Estratto della procedura per la gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce un estratto della procedura per la gestione delle segnalazioni ai sensi del d. lgs. 24/2023 adottata dalla Società in data 13 dicembre 2023 e fornisce indicazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne ed esterne.

2 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Opnet o Società	Opnet S.p.A.
Decreto Whistleblowing o D.lgs. n. 24/2023	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante <i>“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”</i> .
Decreto 231	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”</i> .
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Opnet S.p.A. adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Gestore della Segnalazione	Soggetto individuato dalla Società quale soggetto incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, individuato nel Direttore degli Affari Legali, nel Direttore delle Risorse Umane e nel Compliance Manager.
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo di Vigilanza di Opnet S.p.A. nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a composizione collegiale composto da professionisti esterni.
Violazione	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità di Opnet S.p.A. e che consistono in quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Whistleblowing, del presente documento e della Procedura.
Segnalazione	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione Interna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente documento e nella Procedura.
Segnalazione Esterna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall’ANAC.
Divulgazione Pubblica	Rendere di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Segnalazione Anonima	La segnalazione di violazioni pervenuta a Opnet S.p.A. redatta senza l’indicazione dell’identità del Segnalante.
Denuncia	La denuncia effettuata presso l’Autorità giudiziaria (e.g. denuncia alla Procura della Repubblica) o contabile (Procura della Corte dei conti).
Segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del contesto lavorativo di Opnet S.p.A.
Persona Coinvolta o Segnalato	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Procedura	Procedura per la gestione delle segnalazioni ai sensi del d. lgs. 24/2023 adottata dalla Società in data 13 dicembre 2023 e pubblicato sulla intranet della Società.
------------------	--

3. LE SEGNALAZIONI

3.1 Cos'è una segnalazione

Per **Segnalazione** si intende qualsiasi notizia/informazione avente ad oggetto potenziali reati o condotte, comunque, illecite e – più in generale – qualunque comportamento, atto od omissione contrario alle disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, alle previsioni del Modello, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Opnet.

La Segnalazione può, altresì, riguardare:

1. condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
2. attività illecite non ancora compiute che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
3. fondati sospetti inerenti alle informazioni di cui sopra.

Non possono, invece, costituire oggetto di Segnalazioni

- le mere voci o i "sentito dire";
- le doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- eventuali condotte che non rientrano nell'ambito normativo del D.Lgs. n. 24/2023.

3.2 Chi può effettuare una segnalazione

Può effettuare una segnalazione chiunque svolga un determinato compito o funzione nel contesto lavorativo di Opnet, come, ad esempio:

- il personale di Opnet, ossia tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, a prescindere dal rapporto contrattuale, i dirigenti, gli stagisti, i volontari ed i tirocinanti; gli azionisti, gli amministratori e i membri degli organi societari e, più in generale, i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- le terze parti ("Terzi") non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi collaboratori, consulenti, fornitori di prodotti o servizi, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, somministrati, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto della Opnet, quali intermediari ed agenti, distributori.

3.3 Quando segnalare

La Segnalazione può essere effettuata dal Segnalante:

- quando il rapporto lavorativo è in corso;
- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.4 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi possibili in sua conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, sebbene non sia indispensabile che il Segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto.

A tal fine, di seguito si riportano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero preferibilmente riportare:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nei casi di Segnalazione anonima, se la persona del Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione di cui dalla Procedura.

3.5 Invio delle Segnalazioni

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi inviano le segnalazioni, anche in forma anonima, tramite piattaforma informatica, posta ordinaria o incontro, secondo le modalità esposte nel successivo paragrafo, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Tali segnalazioni devono contenere elementi sufficientemente circostanziati in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) per permettere di effettuare successive indagini.

3.6 I canali interni di segnalazione

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate al Gestore della Segnalazione ai seguenti recapiti:

<i>All'attenzione di:</i>	Gestore del Segnalazione
<i>Piattaforma informatica</i>	Attraverso l'add-on My Whistleblowing al software My Governance, https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/OPNET e seguendo le indicazioni ivi riportate.
<i>Tramite posta, mediante la dicitura "Riservato e Confidenziale Segnalazione Whistleblowing", all'indirizzo di posta ordinaria:</i>	Gestore della Segnalazione c/o Opnet SpA, Sede Legale: Viale Città d'Europa, 681 – 00144 Roma La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove voglia indicare la propria identità); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale e riservato/Segnalazione Whistleblowing".
<i>In forma orale¹</i>	tramite richiesta di incontro diretto con il Gestore della Segnalazione, previa fissazione di appuntamento ovvero attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla piattaforma informatica, previo consenso da parte del segnalante.

¹ In occasione dell'incontro, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore e mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

3.7 I canali esterni di segnalazione

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna indirizzata all'ANAC – che ha attivato apposito canale – soltanto se, al momento della relativa presentazione, ricorre una delle seguenti specifiche condizioni:

- a) non è prevista – nel contesto lavorativo di riferimento – l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (e.g. in materia di modalità di presentazione delle Segnalazioni interne, di garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati, etc.);
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito²;
- c) il Segnalante ha fondati motivi³ di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse⁴.

Le misure di protezione di cui alla Procedura si applicano, altresì, ai casi di Segnalazione esterna.

4. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

4.1 Responsabilità

La ricezione delle segnalazioni è attribuita al Gestore della Segnalazione (“Destinatario”).

Laddove uno dei Gestori della Segnalazione versi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, quest'ultimo ne dichiara tempestivamente l'esistenza all'altro Gestore della Segnalazione – astenendosi da qualsivoglia attività inerente alla Segnalazione, non essendo messo a conoscenza degli sviluppi successivi delle relative attività – e la Segnalazione medesima sarà gestita esclusivamente dall'altro Gestore della Segnalazione non in conflitto.

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione e provvedimenti finali.

4.2 Registrazione

A seguito della ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione provvede:

- a) alla registrazione della medesima tramite apposito registro – cartaceo e/o digitale – riservato alle Segnalazioni;
- b) se strettamente necessario ai fini della gestione della Segnalazione, alla corretta identificazione del Segnalante, acquisendone, identità, qualifica, ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della Segnalazione;
- c) alla separazione dei dati identificativi del Segnalante dal contenuto della Segnalazione, affinché la Segnalazione possa essere gestita in forma anonima e al fine di rendere possibile la successiva associazione della Segnalazione con l'identità del Segnalante, ove consentito;
- d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del Segnalante;

² Secondo quanto chiarito dalle Linee Guida dell'ANAC, il riferimento è “ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta”.

³ Secondo quanto chiarito dalle Linee Guida dell'ANAC, per fondato motivo si intende una motivazione ragionevole basata su circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e non su semplici illazioni.

⁴ Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente (cfr. Linee Guida dell'ANAC).

- e) a rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, fornendo l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla Segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del Segnalante.

4.3 Analisi preliminare

I Gestori della Segnalazione effettuano una valutazione preliminare sui contenuti della Segnalazione ricevuta, al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della violazione segnalata;
- b) verificare se l'oggetto della Segnalazione rientri nell'ambito oggettivo e soggettivo delle violazioni disciplinate dalla Procedura ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del Segnalante.

Il Gestore della Segnalazione dichiara inammissibile la Segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per:

- a) manifesta incompetenza di Opnet in merito all'oggetto della Segnalazione;
- b) manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di violazioni;
- e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del Segnalante, i fatti oggetto di Segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di valutazione preliminare e di ricezione di eventuali integrazioni e chiarimenti, la Segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il Gestore procede all'archiviazione della Segnalazione medesima, dandone comunicazione al Segnalante (quale riscontro alla Segnalazione), nonché agli organi amministrativi della Società ed all'OdV.

Qualora il Gestore valutasse la Segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato da Opnet o dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della Segnalazione, informandone il Segnalante.

Nel caso in cui, all'esito della fase di valutazione preliminare, la Segnalazione non risulti manifestamente fondata, il Gestore procede tempestivamente alla fase istruttoria.

4.4 Approfondimenti specifici: fase istruttoria

Ove la Segnalazione sia ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, il Gestore della Segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

Nel corso delle verifiche, il Gestore della Segnalazione può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno della Società, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

Laddove, ai fini degli accertamenti, sia necessario rivelare i dati del Segnalante, del Segnalato o altre informazioni riservate e tutelate ai sensi del Decreto Whistleblowing, ai soggetti coinvolti negli approfondimenti, il Gestore dovrà chiedere espressa autorizzazione al Segnalante, in assenza della quale non sarà possibile rivelare tali dati ed informazioni.

La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

Le verifiche – che sono eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamento applicabili – possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni tramite database pubblici, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la Segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il Gestore procede all'archiviazione della Segnalazione medesima, dandone comunicazione al Segnalante (quale riscontro alla Segnalazione), nonché agli organi amministrativi ed all'OdV.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la Segnalazione non risulti manifestamente infondata, il Gestore provvederà tempestivamente a trasmettere la medesima, con gli esiti degli approfondimenti, agli organi deputati all'adozione dei provvedimenti finali.

4.5 Trasmissione e provvedimenti finali

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria la Segnalazione non risulti manifestamente infondata, il Gestore individua i soggetti ai quali inoltrare la Segnalazione medesima ed i relativi approfondimenti svolti con gli esiti, tra i seguenti:

- il Responsabile del procedimento disciplinare ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- il management aziendale affinché predisponga l'eventuale piano di azione necessario per la rimozione delle lacune/difetti di controllo rilevati, garantendone, altresì, il monitoraggio nell'attuazione;
- gli organi Amministrativi e/o di controllo della Società, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società medesima;
- l'Organismo di Vigilanza nel caso di violazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231 e del Modello.

In caso di trasmissione della Segnalazione agli organi deputati all'adozione dei provvedimenti finali, il Gestore comunica esclusivamente i contenuti della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, salvo i casi previsti dalla normativa nei quali è possibile rilevare la loro identità.

Apposita comunicazione di riscontro alla Segnalazione è fornita dal Gestore della Segnalazione al Segnalante entro e non oltre tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

4.6 Notizie sullo stato della segnalazione

Il Segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Gestore della Segnalazione circa lo stato di avanzamento del procedimento di gestione della Segnalazione mediante l'invio di apposita richiesta.

Il Gestore della Segnalazione, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (e.g., indagini penali in corso e corrispondente obbligo di segretezza), risponde alla anzidetta richiesta di informazioni entro il termine di sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

5 MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere (*i.e.* deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione di cui al § 3.1;
- b) la Segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Decreto Whistleblowing, recante "*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*" e dunque in linea a quanto previsto dalla presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, le misure di protezione del Segnalante, di seguito illustrate, si applicano, altresì:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che intrattengono con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Laddove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi mediante denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile), ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

5.1 Divieto di Ritorsione

Il Segnalante è protetto da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Nessun soggetto facente capo a Opnet può essere licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, molestato o discriminato, in qualsiasi modo, per aver presentato una Segnalazione ai sensi della presente Procedura.

In particolare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, costituiscono fattispecie ritorsive le seguenti condotte:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basa su comprovati motivi che hanno indotto il Segnalante a ritenere che le informazioni segnalate fossero veritiere al momento della Segnalazione.

Qualsiasi violazione del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi e discriminatori può comportare l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dell'individuo che ha posto in essere tali comportamenti e l'adozione di adeguate

misure disciplinari / di sostegno alle parti eventualmente coinvolte, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Fermo quanto sopra, il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Decreto Whistleblowing, anche in sede giudiziaria⁵.

5.2 Misure di Sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono al Segnalante misure di sostegno. Tale elenco è disponibile su sito dell'ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5.3 Rinunce e Transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Whistleblowing non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma del Codice civile.

5.4 Limitazioni di Responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni su violazioni:

1. coperte dall'obbligo di segreto (cfr. artt. 326, 622, 623 c.p. e art. 2105 c.c.);
2. relative alla tutela del diritto d'autore;
3. relative alla protezione dei dati personali;
4. riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata.

L'esclusione di responsabilità in oggetto opera esclusivamente quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni richieste dal Decreto Whistleblowing e di cui alla presente Procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa ogni responsabilità di natura penale, civile o amministrativa. Tale responsabilità non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Salvo che il fatto costituisca di per sé reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

6 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Riservatezza

Tutte le Segnalazioni sono trattate in maniera riservata ai sensi della legislazione applicabile, al fine di consentire a Opnet di svolgere le opportune indagini e di adottare le misure appropriate. In ogni caso, le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli

⁵ Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Whistleblowing, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Opnet si impegna a proteggere – durante l'intero processo avviato in ragione della Segnalazione – la riservatezza di tutte le informazioni contenute nella Segnalazione, ivi inclusa l'identità del Segnalante, del Facilitatore e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella Segnalazione, nel rispetto della regolamentazione applicabile in materia di protezione dei dati personali e in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, coerentemente alle esigenze relative al procedimento di indagine⁶.

Dal momento dell'effettuazione della Segnalazione, anche il Segnalante è tenuto a trattare quest'ultima – e i fatti e le circostanze in essa riportati – con la massima riservatezza, nel rispetto del Decreto Whistleblowing e della legislazione sul punto applicabile; tale misura è volta, tra l'altro, a garantire la massima tutela del Segnalante medesimo.

Inoltre, chiunque sia a conoscenza del fatto che le informazioni segnalate sono giunte a persone – diverse dal Gestore della Segnalazione – non coinvolte nel processo di gestione è tenuto a farne apposita comunicazione attraverso i canali di Segnalazione di cui al § 5.6.

La violazione degli obblighi di riservatezza sopra illustrati può dar luogo a provvedimenti disciplinari, fatti salvi ulteriori titoli di responsabilità ai sensi della legislazione applicabile, anche in materia di diritto del lavoro.

6.2 Trattamento dei dati personali

Le Segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate e archiviate, a cura del Gestore, in formato cartaceo e/o digitale, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari rilevanti in materia di privacy.

I dati personali che non sono manifestamente utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati da Opnet, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni normative e regolamentari rilevanti in materia di privacy, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Opnet definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,

⁶ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta da segreto nei casi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è contestato l'addebito disciplinare, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. A tal fine, unitamente alla richiesta di consenso, è dato preventivo avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle motivazioni inerenti alla rivelazione dei dati riservati. Medesima comunicazione scritta è preventivamente data al Segnalante qualora nell'ambito del processo di gestione della Segnalazione la rivelazione dell'identità del medesimo sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta. Sul punto, si rinvia – per una disamina compiuta – all'art. 12 del Decreto Whistleblowing, da considerarsi ivi integralmente richiamato.

in base ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione **e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione**. Ciò sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing e dei principi di cui alle disposizioni normative e regolamentari rilevanti in materia di privacy, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il testo dell'informativa sul trattamento dei dati personali è di seguito riportato.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI 'WHISTLEBLOWING'
Rev. 23/10/2023

Con questa informativa **OPNET S.p.A.** ("Società" o "Titolare" nel seguito) descrive come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'Interessato ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 relativamente alle segnalazioni 'Whistleblowing'.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è **OPNET S.p.A.**, con sede legale in Viale Città D'Europa, 681 – 00144 Roma, contattabile all'indirizzo e-mail: privacyopnet@legalmail.it.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI E DATI DI CONTATTO

Il Responsabile della protezione dati della Società ("DPO") è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@opnet.it.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa ha la finalità di proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come previsto dal D.lgs. 24/2023 ("Decreto") che recepisce in Italia la Direttiva Europea 1937/2019, nonché la finalità di gestire tali situazioni, adottando le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottando adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

4. DEFINIZIONI UTILI

Si elencano le spiegazioni per i principali termini qui utilizzati sull'argomento 'whistleblowing'; le definizioni complete sono riportate nel Decreto.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Segnalazione (whistleblowing): la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni; le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Il Segnalante può effettuare la Segnalazione sia tramite i canali predisposti internamente dalla Società sia tramite Segnalazione esterna indirizzata alla Autorità competente ANAC;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

I dati direttamente forniti dal Segnalante per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con la Società, nonché i dati riferiti al Segnalante stesso ed eventuale Facilitatore o Persona Coinvolta, saranno trattati dalla Società esclusivamente per gestire e dare Seguito alla Segnalazione. I dati personali sono, dunque, acquisiti in quanto contenuti nella Segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al Segnalante e possono, altresì, riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. Le informazioni acquisite tramite Segnalazione sono quindi utilizzate per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, ad adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (a titolo esemplificativo nome, cognome, dati relativi all'acquisizione della Segnalazione), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle Segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (a titolo esemplificativo dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, come specificati in dettaglio all'art. 9 par. 1 del GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

6. ORIGINE DEI DATI

Nel caso in cui l'Interessato sia il:

Segnalante: i suoi dati personali sono ricevuti come direttamente forniti alla Società da parte del Segnalante stesso con la sua Segnalazione;

Eventuale Facilitatore o Persone Coinvolte: i loro dati personali sono ricevuti come direttamente forniti alla Società da parte del Segnalante o nel corso del Seguito alla Segnalazione, ove la presenza di tali ruoli si potrebbe evidenziare successivamente;

Segnalato: i dati personali a questi riferiti sono ricevuti come direttamente forniti alla Società da parte del Segnalante. Poiché la normativa di cui al Decreto prevede la possibilità che un Segnalante ricorra alla modalità Divulgazione pubblica o anche di Segnalazione esterna diretta all'Autorità ANAC, la Società potrebbe ricevere i dati riferiti ai suddetti ruoli tramite altro soggetto: l'Autorità ANAC, i soggetti che pubblicano la Divulgazione pubblica come ricevuta dal Segnalante su loro risorse on line o cartacee; sono, inoltre, fatte salve eventuali altre comunicazioni che la Società potrebbe ricevere da autorità pubbliche competenti e nel corso di un giudizio.

7. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Tenuto conto della normativa di riferimento, il trattamento dei dati si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetta la Società in quanto Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto. Per quanto concerne gli eventuali dati particolari, la condizione abilitante è da rinvenirsi nei motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione e degli Stati Membri in relazione alla motivazione per cui è stata disposta la normativa whistleblowing (art 9, par. 2, lett. g) del GDPR ed art. 2 sexies par. 1 del D.lgs. 196/2003), nonché nell'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR). Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, lo stesso si fonda sull'art.10 GDPR, nella misura in cui tale trattamento sia necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto.

Ulteriori precisazioni sulle basi legali

Sarà, di caso in caso, richiesto il preventivo consenso del Segnalante (art. 6 par. 1 lettera a) del GDPR) come previsto dal Decreto, in particolare:

- nel caso in cui il dar Seguito alla Segnalazione comporti, da parte della Società, l'adozione di procedimenti disciplinari e qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione ricevuta e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, detta Segnalazione sarà utilizzabile ai fini

del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità;

- quando la Segnalazione è effettuata tramite linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato (come previsto nella Procedura), per poter consentire, a cura del personale addetto, la relativa documentazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, per cui previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI

Le attività relative al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni saranno condotte da soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'Art.29 GDPR ed appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere riservato quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

Nel caso in cui, per la gestione delle segnalazioni, la Società ricorra a soggetti esterni, questi ultimi saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'Art.28 GDPR.

9. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI ED EVENTUALI TRASFERIMENTI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

I dati delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario in base alle vigenti leggi potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, autonomi Titolari del trattamento.

Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del Segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito dei procedimenti disciplinari l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovverosia (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il Segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

I trattamenti dati personali sono svolti in Italia, con basi dati all'interno del SEE. Qualora si renda necessario il coinvolgimento di soggetti fornitori di servizi, connessi alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, stabiliti in Paesi non appartenenti al SEE, per il relativo trasferimento di dati all'estero saranno adottate di volta in volta le opportune garanzie applicabili in termini di decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea, di clausole contrattuali standard sempre definite dalla Commissione o dalla competente Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati Personali o di eccezioni previste dal GDPR. Ulteriori informazioni su eventuali trasferimenti di dati verso Paesi non appartenenti al SEE e sulle relative garanzie adottate, nonché sulle società nominate Responsabili del trattamento, possono essere richieste al DPO.

10. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Società adotta idonee misure affinché i dati siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti, in base a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del Decreto.

11. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatti salvi tempi ulteriori in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

12. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO

La Segnalazione sarà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con particolari in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. È rimessa comunque a ciascun Segnalante la decisione circa quali dati personali conferire.

13. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.

Qualora, invece, gli Interessati ritengano che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al G.D.P.R. e al D.Lgs. 196/2003, potranno rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali (Garante Privacy, www.garanteprivacy.it), ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Con specifico riferimento ai trattamenti dati condotti dal Titolare, come richiesto dalle normative applicabili in materia di whistleblowing ai sensi dell'art. 13 par.3 del Decreto, si precisa che si procederà rispettando i limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs 196/2003, che prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR presso il Garante Privacy qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità Segnalante.

Ai sensi dell'art.2-undecies par.3 del D.lgs. 196/2003, il Titolare informa gli Interessati che, nei suddetti casi i diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del GDPR. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare all'Interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla riservatezza dell'identità di chi segnala. In tali casi, i diritti dell'Interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs 196/03. In tale ipotesi, il Garante Privacy informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'Interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Ove l'Interessato abbia dato il consenso nei casi indicati nella precedente sezione "Ulteriori precisazioni sulle basi legali", ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

14. DATI DI CONTATTO

In caso di domande riguardanti questa Informativa o per esercitare i diritti alla privacy di cui alla sezione "Diritti dell'Interessato", è possibile contattare il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) al seguente indirizzo dpo@opnet.it o la Società all'indirizzo privacyopnet@legalmail.it.

La Società potrà aggiornare l'Informativa periodicamente in conformità con la legge applicabile e, in tal caso, informerà adeguatamente gli Interessati circa tali modifiche.

OPNET SpA